

DECRETO RETTORALE N. 218/2026 del 15/07/2026

Procedura di valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione delle classi stipendiali biennali - Annualità 2024 e 2025. Codici Procedure 26/2026 e 27/2026

IL RETTORE

Visto lo Statuto di Universitas Mercatorum;

Vista la l. n. 168 del 1989, di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Visto il d.P.R. n. 382 del 1980, riguardante il riordino della docenza universitaria e, in particolare, gli artt. 36 e 38, concernenti la progressione economica del ruolo dei professori e dei ricercatori universitari;

Vista la l. n. 240 del 2010, recante "Norme in materia di riorganizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l'art. 6, comma 14, e l'art. 8;

Visto il d.P.R. n. 232 del 2011, recante il "Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'art. 8, commi 1 e 3, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010";

Visto l'art.1, comma 629, della l. n. 205 del 2017, a mente del quale "con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto";

Vista la circolare M.U.R. del 12 novembre 2020, prot. n. 0013022, intitolata "Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 302 del 29 dicembre 2017, Supplemento Ordinario n. 62, articolo 1, comma 629 - Progressione economica dei docenti universitari - Passaggio da regime di scatti stipendiali triennali a scatti stipendiali biennali - Chiarimenti";

Visto l'art. 1, comma 16, della l. n. 230 del 2025, come modificato dall'art. 14, comma 6-*sexies*, lett. a) e b), nn. 1), 2) e 3), del d.l. n. 36 del 2022, convertito dalla l. n. 79 del 2022, e, in particolare, i periodi 1 e 2, a mente dei quali "Resta fermo, secondo l'attuale struttura retributiva, il trattamento economico dei professori universitari articolato secondo il regime prescelto a tempo pieno ovvero a tempo definito. Tale trattamento è correlato all'espletamento delle attività scientifiche e all'impegno per le altre attività, fissato per il rapporto a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica, di cui 120 di didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste, e per il rapporto a tempo definito in non meno di 250 ore annue di didattica, di cui 80 di didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste", nonché il successivo comma 3, a mente del quale "Le ore di didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste possono variare sulla base dell'organizzazione didattica e della specificità e della diversità dei gruppi e dei settori scientifico-disciplinari e del rapporto docenti-studenti, sulla base di parametri definiti con regolamento di ateneo, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168";

Visto il regolamento didattico di Ateneo, approvato con nota del M.U.R. n. 22708 del 17 novembre 2023, applicabile *ratione temporis*, ed in particolare l'art. 19, comma 1, primo periodo, a mente del quale "Salvi i casi espressamente previsti dai singoli regolamenti didattici, i corsi di insegnamenti annuali prevedono una durata minima di 60 ore per le attività didattiche";

Visto il regolamento per la valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali ai sensi degli artt. 6 e 8 e della l. n. 240 del 2010 e per la valutazione ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della stessa legge, approvato con delibera del Senato Accademico del 19 dicembre 2023 ed emanato con decreto rettorale n. 13 del 9 gennaio 2024;

Ritenuto che il predetto regolamento non possa rivenire applicazione per i professori che abbiano maturato il periodo di riferimento della valutazione nell'anno 2024 e nell'anno 2025, ai quali si riferisce il presente Avviso;

Ritenuto, pertanto, di dover applicare – *ratione temporis* – il precedente regolamento per la valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e di gestione dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, approvato con decreto rettorale del 22 maggio 2020, con gli adattamenti necessari a renderlo conforme al diritto sopravvenuto di rango superiore, sopra citato;

Ritenuto opportuno procedere all'avvio della procedura di valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori incardinati presso l'Ateneo che hanno maturato il diritto ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale nell'anno 2024 e nell'anno 2025;

DECRETA

Art. 1

Indizione, professori ammessi alla procedura e periodo di riferimento

1. È indetta la procedura di valutazione, per le annualità 2024 e 2025, del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori di I e II fascia, in regime di impegno a tempo pieno e definito, ai fini dell'attribuzione della classe stipendiale biennale successiva, ai sensi dell'art. 6, comma 14, e dell'art. 8 della l. n. 240 del 2010, nonché dell'art.1, comma 629, della l. n. 205 del 2017.
2. Sono ammessi a partecipare alla procedura di valutazione, per le due predette annualità, i professori che hanno maturato il diritto alla progressione biennale stipendiale, rispettivamente, nei periodi compresi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024 (prima tornata) e tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 (seconda tornata).
3. Per "periodo di riferimento" della valutazione è da intendersi il biennio solare precedente al giorno della maturazione del diritto all'attribuzione della classe stipendiale.

Art. 2

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione alla procedura di valutazione è indirizzata al Rettore, e deve essere presentata dai candidati, a mezzo p.e.c., utilizzando un modello conforme a quello allegato al presente avviso (Allegato A).
2. Alla domanda, debitamente sottoscritta e obbligatoriamente accompagnata da un proprio documento di riconoscimento in corso di validità, deve essere allegata, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, l'indicazione del periodo di riferimento e la apposita relazione sulle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel biennio solare precedente, con eventuali informazioni aggiuntive che possano risultare utili ai fini della valorizzazione e della comprensione delle stesse, utilizzando un modello conforme a quello allegato al presente avviso (Allegato B).
3. I professori che hanno maturato il diritto utile alla valutazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024 potranno partecipare alla procedura inviando la domanda e la relativa documentazione all'indirizzo p.e.c. *concorsi.unimercatorum@legal-mail.it*, entro e non oltre il 15 settembre 2026, indicando nell'oggetto la seguente dicitura: **Codice Procedura: 26/2026.**
4. I professori che hanno maturato il diritto utile alla valutazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 potranno partecipare alla procedura inviando la domanda e la relativa documentazione all'indirizzo p.e.c. *concorsi.unimercatorum@legal-mail.it*, entro e non oltre il 15 dicembre 2026, indicando nell'oggetto la seguente dicitura: **Codice Procedura: 27/2026.**
5. Nel caso in cui il professore abbia prestato servizio, nel periodo di riferimento o in parte di esso, in altro Ateneo, la valutazione si baserà su quanto autocertificato dal professore stesso. L'Ateneo può effettuare controlli a campione presso gli Atenei di provenienza del personale docente in valutazione. In caso di congedi e assenze a qualunque titolo, ad eccezione delle diverse tipologie di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è quello di effettivo servizio, purché pari o superiore a 12 mesi.

6. In caso di aspettativa senza assegni, il periodo di riferimento è quello di effettivo servizio, purché pari o superiore a 18 mesi. I periodi di congedo per motivi di studio e di ricerca sono considerati periodi di effettivo servizio; per tali periodi, la relazione di cui al precedente comma 2 dovrà contenere esclusivamente la descrizione dell'attività di ricerca. In caso di congedo di maternità o paternità, di cui ai capi III e IV del d.lgs. n. 151 del 2001, il periodo biennale soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio.
7. In caso di irrogazione di sanzione disciplinare superiore alla censura durante il periodo di riferimento utile ai fini della maturazione della classe stipendiale, la richiesta di attribuzione può essere presentata solo dopo che sia decorso un anno dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio preclude, per il periodo interessato, la maturazione dell'anzianità di servizio utile alla progressione.

Art. 3

Requisiti per il conseguimento della progressione economica

1. Sono oggetto di valutazione, nel periodo di riferimento, i seguenti requisiti:

A. in relazione al complessivo svolgimento dell'attività didattica, e in ragione dell'organizzazione didattica dell'Ateneo (telematico, con erogazione dei corsi integralmente a distanza), aver svolto, in ciascuno dei due anni precedenti alla maturazione del diritto alla classe stipendiale superiore, non meno di 350 ore di attività didattica se in regime di impegno a tempo pieno, di cui 60 di attività didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste, e non meno di 250 ore di attività didattica se in regime di impegno a tempo definito, di cui 60 di attività didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste, tra quelle così individuate: le singole videolezioni, le singole dispense, le singole *slides*, i singoli test di autoapprendimento, la supervisione di tesi di laurea e di tesi di dottorato, il ricevimento settimanale degli studenti, le esercitazioni, i laboratori, i seminari, l'orientamento, il tutorato e l'assistenza ai tirocini formativi, nonché la partecipazione alle commissioni di esame e di laurea.

B. in relazione alle attività di ricerca scientifica, essere autore o coautore, nel periodo di riferimento, di almeno 2 prodotti scientifici inseriti nella piattaforma IRIS;

C. in relazione alle attività gestionali, aver partecipato, nel periodo di riferimento, agli organi accademici di cui il docente fa parte con una percentuale di presenza non inferiore al 75%. Per la verifica della presenza fanno fede i verbali ufficiali conservati presso l'Ateneo. Con riferimento agli anni accademici durante i quali il professore abbia ricoperto gli incarichi istituzionali di Rettore, Prorettore, Direttore di Dipartimento, Preside di Facoltà, Coordinatore di Corso di Studio, Presidente o Coordinatore o Direttore di Scuola, Componente del Nucleo di Valutazione, Componente del Presidio della Qualità di Ateneo, Delegati del Rettore, Coordinatori di dottorato, gli obblighi relativi alle attività gestionali sono considerati assolti.

2. Al fine del computo, di cui all'attività didattica e di servizio agli studenti, sono conteggiate come partecipazione le assenze giustificate per lo svolgimento di lezioni nei corsi di

laurea, laurea magistrale, scuole di specializzazione e dottorato di ricerca, per la partecipazione a commissioni di esame nei corsi suddetti e commissioni di laurea, per lo svolgimento di attività assistenziale e missioni autorizzate, nonché per motivati gravi motivi di natura personale.

Art. 4

Commissione di valutazione

1. L'accertamento del possesso dei requisiti per la progressione economica è effettuato da una Commissione composta da tre docenti di I fascia e, con funzioni di verbalizzazione, da un funzionario amministrativo, nominati dal Rettore entro sette giorni dalla pubblicazione del presente avviso. Non possono far parte della suddetta Commissione coloro che hanno diritto all'attribuzione della classe stipendiale nell'anno di mandato della Commissione stessa, né coloro che abbiano avuto un precedente accertamento negativo. La Commissione dura in carica 1 anno (due tornate) e non è rinnovabile.
2. Ai componenti si applicano le cause di astensione previste dall'art. 51 cod. proc. civ. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti.
3. Al termine dei propri lavori, che deve avvenire entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande per la tornata di riferimento, la Commissione, in relazione alla progressione economica, esprime una valutazione di idoneità sull'attribuzione della classe stipendiale, tenendo conto esclusivamente dei requisiti dichiarati dai professori, senza entrare nel merito della intrinseca qualità dell'attività didattica e di quella di ricerca scientifica. La Commissione trasmette la relazione al Rettore, e quest'ultimo, entro i successivi 7 giorni, approva gli atti con proprio decreto e li trasmette al Consiglio di Amministrazione.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione degli atti da parte del Rettore, il Consiglio di Amministrazione delibera l'attribuzione degli scatti ai docenti a cui è stata attribuita una valutazione positiva, con decorrenza dalla data di maturazione.

Art. 5

Comunicazione dell'esito dell'accertamento di idoneità

1. Entro 15 giorni dall'approvazione degli atti da parte della Commissione, l'Ateneo mette a disposizione di coloro che hanno presentato domanda di progressione degli scatti stipendiali i risultati dell'accertamento effettuato dalla Commissione, mediante apposita comunicazione inviata via p.e.c.
2. Eventuali istanze di riesame potranno essere presentate alla Commissione entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. La Commissione si esprimerà nel successivo termine di 20 giorni, decorrente la data di presentazione dell'istanza.

Art. 6

Responsabile del procedimento

1. Per la procedura di valutazione di cui al presente bando e i profili connessi al trattamento giuridico ed economico, il Responsabile del Procedimento è la Direttrice Generale, Dott.ssa Patrizia Tanzilli.

Art. 7

Trattamento dei dati personali

1. In attuazione del Regolamento Europeo (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, entrato in vigore in data 25 maggio 2018, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio Gestione Personale Docente dell'Università e trattati per le finalità di gestione della procedura.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura.

Art. 8

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse, nonché le leggi vigenti in materia.
2. Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni al TAR competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni previsto da legge.

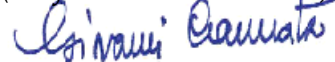
Art. 9

Pubblicazione del decreto

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo.

IL RETTORE

(Prof. Giovanni Cannata)



Allegato A: modello di domanda di partecipazione

Allegato B: modello di relazione sulle attività didattiche, di ricerca e gestionali